

NORME RIGUARDANTI IL PRESTITO DEI FILM E DEI DOCUMENTARI

Film a soggetto, esistenti presso **l'Istituto Giapponese di Cultura** in Roma, sono a disposizione di enti culturali allo scopo di far conoscere la cultura e la tecnica cinematografica giapponese.

Viste le severe condizioni imposte alla nostra Sede Centrale di Tokyo, The Japan Foundation, dalle varie case cinematografiche produttrici dei film in possesso del nostro Istituto, si informano gli interessati delle seguenti disposizioni circa i suddetti film:

1. Le rassegne cinematografiche dei film a soggetto saranno organizzate unicamente dall'Istituto Giapponese di Cultura oppure in collaborazione con l'ente interessato alla rassegna se questo chiederà di collaborare con il nostro Istituto.
2. I film possono essere richiesti e proiettati soltanto dagli enti che rientrano nelle seguenti categorie:
 - a) istituti scolastici e simili
 - b) istituti di studio e di ricerca e simili
 - c) istituti culturali, accademie e simili
3. I film richiesti:
 - a) non devono essere proiettati in sale cinematografiche
 - b) non devono essere proiettati in nessun tipo di programma televisivo
 - c) non devono essere usati con scopi diversi da quelli dichiarati
 - d) non devono essere riprodotti o plaggiati
 - e) non devono essere prestati o noleggiati
 - f) non devono essere in alcun modo manomessi
4. E' severamente proibita qualsiasi forma di lucro. Pertanto **l'accesso alla visione deve essere gratuito.**
5. La richiesta dei film va effettuata compilando l'apposito modulo.
6. All'atto della restituzione coloro che hanno usufruito del prestito devono presentare una relazione sui film proiettati.
7. Non si possono richiedere più di tre film per volta ed ogni film non può essere tenuto per un periodo superiore a venti giorni, tranne casi eccezionali e con l'approvazione dell'Istituto.
8. La consegna e la restituzione dei film devono essere effettuate di norma direttamente all'Istituto **a mezzo corriere.**
9. **Le eventuali spese di trasporto (andata e ritorno) sono a carico del richiedente.**
10. Gli eventuali danni causati all'Istituto o ad altri a causa della mancata osservanza delle condizioni sopra stabilite devono essere risarciti dal richiedente secondo l'entità del danno stesso.

Firma per accettazione